



COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 34 DEL 26-02-2020 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO
ALTERNATO PER LAVORI DI ELIMINAZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO IN VIA
MASACCIO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 19 IL GIORNO 28/02/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE

VISTA la nota pervenuta via e-mail dalla ditta CANALE SRL in data 19/02/2020 con la richiesta istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato in via Masaccio all'altezza del civico 19 - dalle ore 8.00 del giorno 28 febbraio 2020 sino a fine lavori per eliminazione allacciamento gas metano;

RILEVATA l'effettiva necessità di predisporre quanto richiesto per ragioni di sicurezza;

VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;

O R D I N A

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato in via Masaccio all'altezza del civico 19 - dalle ore 8,00 del giorno 28 febbraio 2020 sino a fine lavori di eliminazione allacciamento gas metano.

D I S P O N E

Che la ditta richiedente provveda, con le modalità previste dal Codice della Strada:

- Almeno 48 ore prima alla collocazione di apposita segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata;
- Durante l'esecuzione dei lavori, alla collocazione della segnaletica di senso unico alternato come da schema segnaletico di cui al D.M. 10/07/2002, tav.n.76, per quanto applicabile;
- Se la segnaletica dovrà permanere in ore serali/notturne andrà integrata con idonee lampade di segnalazione demandando la responsabilità per l'installazione e la sorveglianza della segnaletica necessaria all'impresa

esecutrice dei lavori.

L'avviso alla popolazione si intende assolto mediante apposizione relativa segnaletica.

Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S.) La ditta richiedente, in caso di omessa posa in opera della segnaletica prescritta sarà perseguita a norma di legge (art. 21 C.d.S € 868,00).

Che al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di fare rispettare la presente ordinanza.

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di legge

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
Franco Santambrogio